



**Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica**

ORDINANZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Opposizione a
precetto (art.
615, l' comma
c.p.c.)

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio con i Magistrati:

Dott. ssa Marianna Serrao	Presidente rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto	Giudice
Dott. Bonifacio Rossi	Giudice .o.p.

a scioglimento della riserva assunta all' esito dell'udienza cartolare del 12.6.2022

viste le note scritte di partecipazione all'udienza depositate dal reclamante in data 8.6.2024 e dalla reclamata in data 10.6.2024

decidendo sul reclamo iscritto al n. /24 ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del 6.3.2024 del Tribunale di Siena , in composizione monocratica, proposto da

DEBITORE

RECLAMANTE

CONTRO

SERVICER società di diritto italiano, con sede in , codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di , Partita I.V.A. , non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di spv , società costituita e vigente secondo il diritto italiano, con unico socio e sede a , iscritta nel Registro delle Imprese di , numero di iscrizione e codice fiscale e presso la C.C.I.A.A. di Roma con il numero Repertorio Economico Amministrativo , iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia al n. , rappresentata e difesa dall'Avv. , C.F.

ed elettivamente domiciliata in _____, Piazza _____
n. _____, nello studio dell'Avv. _____ per
delega in calce alla comparsa di costituzione

RECLAMATA

E NEI CONFRONTI DI

INTERVENIENTE CONTUMACE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

DEBITORE _____ ha reclamato l'ordinanza del giudice di prime cure del _____ per la sola parte in cui ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo precettato (mutuo di credito fondiario per atti Notaio _____ in data _____, rep. n. xxxx).

Lamenta il reclamante che non sussisterebbe valido titolo esecutivo, non venendo la somma erogata messa integralmente a disposizione del mutuatario, in quanto trattenuta dalla banca in deposito cauzionale infruttifero, con l'autorizzazione per l'istituto di credito a utilizzarla per estinguere passività ed oneri già gravanti sugli immobili ipotecati.

Si è costituita SPV chiedendo il rigetto del reclamo .

1. Il Collegio _____ non intende discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, fin qui consolidato _____, e seguito dal primo giudice _____

Apparirebbe ridondante esprimere _____, *mutatis verbis*, quanto già scritto dalla giudice reclamata come di seguito, per stralcio, riportato :

“ E ciò in conformità al principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero, quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo Nella specie, nell'art. 1 del contratto oggetto di esame, si dà atto che la banca mutuante: “consegna alla Parte mutuataria un mandato emesso sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versare ad essa parte mutuataria la somma di euro 230.000,00 ... della quale somma la parte mutuataria rilascia con il presente atto quietanza, da avere un unico e medesimo effetto con quella che rilascerà al Cassiere della Banca mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato”. Con il mandato emesso sulla propria cassa dalla banca mutuante, quindi, la parte mutuataria ha conseguito la disponibilità giuridica del denaro, in virtù dell'ordine predetto e a prescindere dalla consegna in natura del denaro (cfr. su identica fattispecie Cass. n. 25569/2011; confermata anche da Cass. n. 17194/2015 cit.; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Grosseto ord. del 15.2.2020).

La parte mutuataria, inoltre, ha rilasciato quietanza, come attestato dal notaio rogante con efficacia probatoria fino a querela di falso a norma degli artt. 2699 e 2700 c.c.; né può escludere il perfezionamento del negozio giuridico azionato dalla banca opposta la costituzione da parte della mutuataria della

somma erogata in deposito cauzionale infruttifero in favore dell'istituto di credito, come previsto dall'art. 2.

Nel predetto art. 2 si legge: "la parte mutuataria costituisce l'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa finché non sia stata giustificata alla Banca entro il termine di 90 giorni.... L'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto" e siano inoltre adempiute le ulteriori condizioni previste (assicurazione dell'immobile). Inoltre, sempre ai sensi dell'art 2: "la parte mutuataria autorizza fin da ora la Banca mutuante ad utilizzare la somma costituita in deposito cauzionale, o parte della stessa ... per dimettere le passività e gli oneri gravanti gli immobili costituiti in ipoteca..."

Va evidenziato, in proposito, che la costituzione da parte della mutuataria della somma erogata in deposito cauzionale infruttifero si traduce in un vero e proprio atto dispositivo, che presuppone l'avvenuta acquisizione giuridica della somma di denaro (e dunque comprova l'effettività della traditio). Ogni utilizzo successivo del denaro dato in mutuo è quindi da ritenere riconducibile a disposizioni date dal mutuatario e alla tutela degli interessi dello stesso, come appunto verificatosi nel caso in esame, in cui il mutuatario ha disposto l'accredito di tale somma su un deposito cauzionale infruttifero."

Ciò che rileva, quindi, non è la gestione del conto vincolato, bensì la circostanza che lo stesso sia stato costituito in deposito su disposizione del mutuatario e dopo il rilascio di quietanza liberatoria.

Nel caso di specie, quindi accertato il rispetto dei requisiti di forma , non vi è dubbio che la parte mutuataria abbia ricevuto la somma , poi costituita in deposito cauzionale in favore della Banca con l'autorizzazione per l'istituto di credito a utilizzarla per estinguere passività ed oneri già gravanti sugli immobili ipotecati .

2.L'unico elemento di novità è l'intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione n. 12007/24 che ha affermato , per la parte che qui interessa, il seguente principio L'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento, l'obbligazione di restituzione di detto importo.

Orbene il Tribunale non intende mutare il proprio orientamento, come sopra espresso ,al cospetto di pronuncia difforme , per ora isolata ,

continuando a sostenersi come non rilevi (ai fini della valenza esecutiva del titolo) una volta ottenuta dalla mutuataria la disponibilità giuridica della somma, la circostanza diversa ed ulteriore che la stessa sia stata poi costituita quale temporaneo deposito cauzionale volto al soddisfacimento di altri interessi del mutuatario , attenendo il resto alla fase esecutiva del contratto .

3. Considerato il profilarsi di nuovo e diverso orientamento nella giurisprudenza di legittimità , ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per disporre, a norma dell'art. 92 c.p.c, la compensazione delle spese processuali.

Stante però l'avvenuto rigetto dell'impugnazione (introdotta dopo l'entrata in vigore della L. n. 228/12, il cui articolo 1, comma 17 ha modificato il D.P.R. 115/02), ricorre, per la parte soccombente, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR testé menzionato, l'obbligo aggiuntivo di versamento a favore dello Stato di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rideterminato a norma del comma 1-bis dello stesso articolo: ciò in quanto l'opinione prevalente, richiamando le recenti istruzioni ministeriali (Circolare 11/05/12 2012), parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale; di talché, oltre alle ipotesi previste dall'art. 323 c. p.c., deve ritenersi impugnazione pure il reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, contrariis reiectis, così provvede :

- 1) Rigetta il reclamo ;
- 2) Compensa le spese processuali;
- 3) Dà atto dell'obbligo aggiuntivo a carico del reclamante di versamento del doppio del contributo unificato.

Siena, Camera di Consiglio 13.6.2024

La Presidente

estensore

Dr. Marianna Serrao

Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

La Presidente
Marianna Serrao